

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI

LODO ARBITRALE RITUALE

PRONUNCIATO DAL COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DAI SIGNORI:

Avv. Enrico Pintus (Arbitro con funzioni di Presidente)

Avv. Antonella Bosco (Arbitro)

Ing. Nicola Pasquini (Arbitro)

Nel procedimento arbitrale R.G.A. 32/2021, promosso da

Ing. Gabriele Stampone, nato a Chieti il 29.11.1933 ed ivi

residente (c.f. STMGRL33S290320), rappresentato e difeso

dall'avv. Germano Belli del Foro di Chieti (c.f.

BLLGMN72A16C632J, fax 0871330550, pec

avvgermanobelli@pec.ordineavvocatichieti.it), e da **Studio**

Tecnico Associato Arch. Edoardo Monaco e Arch. Alessandro

Martini (c.f./p.iva 01131111005), associazione professionale,

corrente in Roma, alla Via di San Saba, n. 22A, in persona del

suo legale rappresentante dott. arch. Edoardo Monaco, nato a

Roma il 24.11.1943 ed ivi residente (c.f. MNCDRD43S24H510B),

tutti domiciliati presso e nello studio dell'avv. Germano

Belli del Foro di Chieti (c.f. BLLGMN72A16C632J, fax

0871330550, pec avvgermanobelli@pec.ordineavvocatichieti.it),

e rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Loquenzi del Foro

di Viterbo (c.f. LQNGNN68R29Z315X, pec

avvocatogiovanniloquenzi@pec.it)

- parte istante -

CONTRO

Provincia di Chieti (c.f. 80000130692/p.iva 00312650690), in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Francesco Menna, nato l'8 giugno 1978 a Vasto (CH) con sede in Chieti al C.so Marrucino n. 97, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Provinciale in Chieti, Corso Marrucino n. 97, e rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Tosti Guerra (c.f. TSTMSM74L12A462D, fax 08714082245, pec avvtostiguerra@pec.provincia.chieti.it)

- parte convenuta -

SEDE DELL'ARBITRATO: la sede dell'arbitrato è stata fissata in Roma, presso la Camera Arbitrale ANAC, per espresso accordo tra le parti.

CONVENZIONE DI ARBITRATO: il procedimento arbitrale è stato introdotto giusta quanto disposto dall'art. 15 della "Convenzione per il conferimento dell'incarico di progettazione di un Istituto di tecnologia biomedica applicata all'attività sportiva, finanziata dall'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 4 - 3° comma lett. c) della Legge 64/1986", stipulata tra le parti (o rispettivi danti causa a qualunque titolo) il 20 giugno 1989.

FATTO

Dall'istruttoria del presente procedimento, è emerso che:

- Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno nr. 1499 del 22.11.1988, l'Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno (in appresso, per brevità, anche solo «AgenSud») era stata autorizzata alla stipula con l'Amministrazione Provinciale di Chieti di una convenzione, dell'importo onnicomprensivo di Lire 1.500 milioni, per la progettazione di un istituto di tecnologia biomedica applicata all'attività sportiva.

- Tale convenzione era poi stata effettivamente stipulata tra AgenSud e Provincia di Chieti, con atto nr. 6333 del 22.3.1989, per la durata complessiva di un anno, stabilendo che la Provincia dovesse procedere all'affidamento dei relativi incarichi di progettazione entro e non oltre novanta giorni dalla stipulazione.

- Con atto della Giunta Provinciale nr. 553 del 10.4.1989, approvato dal Comitato Regionale di Controllo il 19.6.1989, l'Amministrazione Provinciale di Chieti aveva deliberato di conferire l'incarico della progettazione dell'istituto ai professionisti Arch. Alessandro Martini e Ing. Gabriele Stampone, con i quali il 20.6.1989 aveva poi stipulato apposita Convenzione per il conferimento dell'incarico di progettazione di un Istituto di tecnologia biomedica applicata all'attività sportiva, finanziata dall'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 4 - 3° comma lett. c) della Legge 64/1986.

- Con avviso di pagamento rif. 53755, nr. 51062 del 5.4.1989,

Agensud aveva erogato alla Provincia di Chieti il primo

acconto di pagamento, pari al 15% degli importi stanziati, per

complessive lire 225.000.000.

- Ricevuti gli elaborati progettuali dai professionisti, con

nota prot. 60/CM del 4.5.1989 la Provincia di Chieti aveva

trasmesso il progetto esecutivo alla Agensud, e con successiva

nota prot. 141/CM del 3.10.1989 aveva richiesto il pagamento

del 40% del finanziamento a titolo di terzo acconto, secondo

quanto previsto dall'art. 10 comma 4 della Convenzione del

22.3.1989.

- Con mandato di pagamento rif. 58881, nr. 51679 del

28.7.1989, Agensud aveva erogato alla Provincia di Chieti il

secondo acconto di pagamento, pari al 20% degli importi

stanziati, per complessive lire 300.000.000.

- Con nota prot. S.011719 del 20.3.1990, Agensud aveva

confermato che il progetto trasmesso nel maggio del 1989

risultasse completo "quanto ad elaborati", ma che per

l'erogazione degli altri acconti era necessario che la

Provincia di Chieti trasmettesse anche il proprio atto di

approvazione del progetto medesimo.

- La Provincia di Chieti aveva quindi approvato il progetto

con Deliberazione di Giunta Provinciale nr. 528 del 3.4.1990.

- Con successiva nota recante "conteggi parcellari" del

5.4.1990, l'Ing. Stampone aveva quantificato i compensi

complessivamente dovuti ai progettisti in lire 988.033.388. La

relativa parcella era stata trasmessa con revisione

dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, per un costo di ulteriori lire 9.880.000.

- In data non precisata, tale parcella era stata contestata dalla Provincia di Chieti, in quanto predisposta secondo criteri non conformi a quanto pattuito all'art. 6 della convenzione per il conferimento dell'incarico di progettazione;

- Con successiva comunicazione, anch'essa di data non precisata, l'ing. Stampone e l'arch. Martini trasmettevano alla provincia nuova parcella, per un importo complessivo di lire 1.057.837.088, oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A.

- Con nota prot. S017351 del 12.5.1990, AgenSud aveva chiesto alla Provincia di Chieti, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione del 22.3.1989, di trasmettere gli elaborati progettuali debitamente approvati, unitamente alla copia conforme dei contratti di affidamento stipulati e regolarmente approvati (ossia la Convenzione del 20.6.1989) e alla certificazione delle spese sostenute.

- Con nota prot. 69/CM del 7.6.1990, la Provincia di Chieti aveva quindi trasmesso ad AgenSud la delibera di G.P. nr. 528 del 3.4.1990, recante approvazione degli elaborati progettuali, e in tale occasione aveva ribadito di aver già trasmesso, con propria nota prot. 79/CM del 27.6.1989, i contratti di affidamento stipulati con i professionisti. In

tale occasione, inoltre, l'Amministrazione Provinciale aveva precisato che non era ancora stata sostenuta alcuna spesa, in quanto il pagamento delle competenze ai progettisti era subordinato all'approvazione del progetto da parte di AgenSud.

- Con mandati di pagamento nn. 2483 e 2484 del 6.7.1990, la Provincia di Chieti aveva corrisposto ai due progettisti un primo acconto sui compensi dovuti, pari a lire 262.500.000 ciascuno, e dunque per complessive lire 525.000.000.

- Con comunicazione raccomandata AR del 28.2.1992, consegnata il 3.3.1992, l'arch. Alessandro Martini aveva sollecitato l'Amministrazione Provinciale di Chieti affinché provvedesse al saldo dei compensi dovuti in forza della convenzione stipulata il 20.6.1989, e relativi agli elaborati progettuali consegnati il 4.5.1989, quantificato in complessive lire 764.862.877 (lire 1.057.837.088, oltre vidimazione parcella, I.V.A. e C.N.P.A.I.A., cui detrarre lire 525.000.000 per gli acconti già corrisposti in favore dei professionisti).

- Con nota prot. 72/CM del 26.10.1992, la Provincia di Chieti aveva richiesto ad AgenSud una proroga della convenzione 82/88 del 22.3.1989 fino al 30.5.1991, riferendo che in tale data aveva integrato il progetto trasmettendo, con nota prot. 64/CM (non prodotta agli atti del presente procedimento), alcuni elaborati progettuali esplicativi relativi alla piscina coperta, con la precisazione che tali particolari costruttivi esplicativi si erano potuti concretizzare solo successivamente

in base alle ricerche sulle attrezzature ed apparecchiature

scientifiche necessarie all'Università per la definizione

della vasca natatoria.

- Con comunicazione fax del 20.4.1993, indirizzata alla

Provincia di Chieti e ad AgenSud, recante un unico rapporto di

trasmissione privo di indicazione dell'utenza telefonica del

destinatario, l'arch. Martini e l'ing. Stampone avevano

contestato la mancata corresponsione del saldo degli onorari

maturati, comunicando di aver dato incarico all'avv. Gaetano

Buscemi del Foro di Roma per il recupero del credito

professionale.

- Con comunicazione raccomandata AR del 15.4.1998, priva della

relativa prova di consegna, l'avv. Buscemi aveva sollecitato

la Provincia di Chieti alla corresponsione dei compensi dovuti

ai propri assistiti, rappresentando che in difetto di

riscontro avrebbe chiesto tutela dei diritti dell'arch.

Martini e dell'ing. Stampone in sede giudiziaria.

- Con atto di citazione datato 20.4.1998, notificato il

25.5.1998, iscritto a ruolo al nr. 561/98 Tribunale di Chieti,

l'arch. Martini e l'ing. Stampone avevano convenuto in

giudizio la Provincia di Chieti perché fosse condannata a

pagare il saldo dovuto sui compensi maturati, oltre interessi

e rivalutazione.

- La Provincia di Chieti si era costituita in giudizio

eccependo l'incompetenza del giudice adito giusta la clausola

arbitrale di cui all'art. 15 della Convenzione stipulata il 20.6.1989, e in ogni caso chiamando in garanzia AgenSud perché la tenesse indenne da ogni avversa pretesa, contestata solo nel calcolo degli interessi.

- Con propria comparsa di costituzione e risposta, il Ministero dei Lavori Pubblici, succeduto per effetto di legge alla AgenSud, aveva chiesto dichiararsi l'incompetenza funzionale del Tribunale di Chieti in favore del Tribunale de L'Aquila, foro erariale; il difetto di legittimazione attiva dello studio professionale attore; in subordine l'inammissibilità della domanda nei confronti dell'Amministrazione; in ulteriore subordine l'infondatezza totale della stessa.

- Con Sentenza nr. 441/2002 del 14.5.2002, il Tribunale di Chieti aveva accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dal Ministero dei Lavori Pubblici, dichiarando l'incompetenza funzionale del Tribunale di Chieti in favore di quello de L'Aquila, foro erariale.

- Con comparsa del 29.1.2003, l'arch. Martini e l'ing. Stampone avevano riassunto il giudizio nanti il Tribunale de L'Aquila, n. r.g. 169/2003, insistendo nella richiesta di condanna della Provincia di Chieti al pagamento del saldo dovuto sui compensi maturati, oltre interessi e rivalutazione.

- Costituiti nel giudizio, la Provincia di Chieti e il Ministero dei Lavori Pubblici avevano sostanzialmente

confermato le difese già svolte davanti al Tribunale di Chieti.

- Con sentenza nr. 120/2012 del 18.1.2012, il Tribunale de L'Aquila aveva accolto l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale in ragione della clausola arbitrale di cui all'art. 15 della Convenzione del 20.6.1989. La sentenza, appellata dagli odierni istanti, era poi stata confermata dalla Corte d'Appello de L'Aquila, con sentenza nr. 1892/2017 del 18.10.2017.

§.§.§

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

- Con atto datato 5.2.2018 e notificato in data 9.2.2018, l'arch. Martini e l'ing. Stampone hanno nominato quale proprio arbitro il prof. Avv. Antonio Rizzi, invitando la Provincia di Chieti a designare il proprio arbitro nel termine di cui all'art. 810 c.p.c., indicando quale oggetto dell'arbitrato *«Pagamento a saldo delle prestazioni professionali reso dagli odierni istanti a favore della provincia di Chieti, come determinate dalla liquidazione dei Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Chieti e pari ad euro 328.048,88 oltre interessi come determinati dal D.L. 231/2002, IVA e C.N.P.A.I.A.»*

- Con atto datato 1.10.2018 e notificato in data 2.10.2018, la Provincia di Chieti ha quindi nominato quale proprio arbitro l'ing. Carlo Cristini.

- Con atto pubblico di transazione del 17.10.2018, l'arch.

Alessandro Martini ha ceduto il proprio credito - quantificato

in € 164.024,44 oltre interessi, I.V.A. e C.N.P.A.I.A. -

all'associazione professionale Studio Tecnico Associato

Architetto Edoardo Monaco e Architetto Alessandro Martini.

- Con atto ex art. 811 c.p.c. datato 21.10.2021 e notificato

il 12-15.11.2021, l'ing. Gabriele Stampone e lo Studio Tecnico

Associato Architetto Edoardo Monaco e Architetto Alessandro

Martini, quale cessionario del credito per cui è procedimento,

hanno dato nuovo impulso alla procedura arbitrale riproponendo

la domanda e sostituendo l'arbitro precedentemente nominato,

designando in sua vece l'avv. Antonella Bosco del Foro di

Chieti.

- A propria volta, con analogo atto ex art. 811 c.p.c. datato

2.12.2021 e notificato in pari data, la Provincia di Chieti ha

dato nuovo impulso alla procedura arbitrale sostituendo

l'arbitro precedentemente nominato e designando in sua vece

l'ing. Nicola Pasquini.

- L'ing. Gabriele Stampone e lo Studio Tecnico Associato

Architetto Edoardo Monaco e Architetto Alessandro Martini, con

atto del 6.12.2021, prot. n. 88164 del 7.12.2021, hanno

chiesto alla Camera Arbitrale - Autorità Nazionale

Anticorruzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 209

d.lgs. 50/2016, la nomina del Presidente del Collegio

Arbitrale.

- Con deliberazione assunta all'unanimità nella seduta del

15.12.2021, il Consiglio della Camera Arbitrale, preso atto della designazione degli arbitri di parte e tenuto conto dell'osservazione di cui al prot. Anac n. 89811 del 14.12.2021, ha nominato il Collegio arbitrale nelle persone di:

- Avv. Enrico Pintus, terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale;
- Avv. Antonella Bosco, componente designato dall'ing. Gabriele Stampone e dallo Studio Tecnico Associato Architetto Edoardo Monaco e Architetto Alessandro Martini;
- Ing. Nicola Pasquini, componente designato dalla Provincia di Chieti.

- Con verbale di costituzione del Collegio arbitrale in prima convocazione del 13.7.2022, il Collegio così nominato ha preso possesso delle funzioni, ed avviato i lavori. A tal fine, il Collegio ha precisato che il presente procedimento ha natura di arbitrato rituale; ha sollecitato le parti a trovare un accordo sulla sede arbitrale, manifestando quale preferenza la Camera Arbitrale Anac di Roma, con impegno a svolgere quanto più possibile i lavori del Collegio utilizzando la stanza virtuale messa a disposizione dalla stessa Camera Arbitrale; ha fissato in complessivi 240 giorni dalla data di prima convocazione il termine per il deposito del Lodo; ha convocato le parti e i rispettivi difensori all'udienza del 24.11.2022 ore 16:30, presso la stanza virtuale messa a disposizione

dalla Camera Arbitrale, per il tentativo di conciliazione e per la trattazione\discussione delle eventuali richieste istruttorie; ha assegnato alle parti termine fino al 30.9.2022 per il deposito di una memoria contenente la presa di posizione sulla sede dell'arbitrato, la formulazione definitiva delle domande, eccezioni di merito e di rito non rilevabili d'ufficio e difese, nonché per la produzione di documenti, ivi inclusi quelli già indicati negli atti di parte già depositati, ed indicazione delle eventuali richieste istruttorie, e termine fino al 28.10.2022 per il deposito delle sole memorie di replica e di eventuali richieste di prova contraria; ha espressamente qualificato come perentori i termini così assegnati, secondo quanto disposto dall'art. 209 comma 11 c.p.c.

- Con memoria difensiva depositata il 29.9.2022, la Provincia di Chieti ha osservato che:

- l'Amministrazione Provinciale - in ragione del particolare statuto giuridico dell'epoca, caratterizzato da una gestione fortemente centralizzata e dalla mancanza di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria degli enti territoriali - avesse svolto nella vicenda in parola un ruolo di mero coordinamento tra i professionisti e l'ente Cassa del Mezzogiorno, e per quest'ultima l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno. Pertanto, il soggetto

obbligato a corrispondere i compensi ai professionisti era

proprio AgenSud, e non la Provincia di Chieti;

- tra le due convenzioni stipulate (AgenSud - Provincia di Chieti; Provincia di Chieti - professionisti) vi fosse un collegamento negoziale tale per cui la mancata esecuzione della prima preclude l'esecuzione della seconda;

- all'art. 7 della convenzione stipulata con i professionisti era prevista una condizione sospensiva - mai avveratasi - di ogni ulteriore obbligo di pagamento, laddove era pattuito che il saldo sui compensi sarebbe stato liquidato "dopo l'approvazione del progetto e la rimessa dei relativi fondi da parte dell'Agenzia del Mezzogiorno";

- l'espresso richiamo della convenzione con AgenSud in quella stipulata con i professionisti integrerebbe ipotesi di presupposizione, con la conseguenza che il mancato avveramento del presupposto, anche in considerazione del collegamento negoziale sussistente tra le convenzioni, determina sopravvenuta impossibilità dell'obbligazione per causa non imputabile all'amministrazione;

- la spesa non potrebbe comunque essere sostenuta dall'amministrazione provinciale in quanto non sussiste alcun impegno contabile in merito registrato in bilancio;

- il quantum della pretesa è errato, siccome riferito anche ad elaborati progettuali che l'ing. Zulli non ha

rinvenuto tra la documentazione in possesso della Provincia di Chieti;

- il d.lgs. 231/2002 non sarebbe applicabile al caso in esame;

- in punto di interessi, non potrebbe addebitarsi alla Provincia di Chieti il lungo tempo trascorso (periodo dal 1998 al 2018) in conseguenza delle errate scelte processuali compiute dagli attori, che avevano a più riprese adito l'autorità giudiziaria pur in presenza di clausola arbitrale (ritualmente e tempestivamente invocata dalla difesa provinciale nei giudizi di cui trattasi).

- La Provincia di Chieti ha quindi formulato le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ecc.mo Collegio Arbitrale nominato, adversis reiectis, in via principale, per le motivazioni indicate nella narrativa del presente atto, accertata l'assenza di una qualsiasi responsabilità della Provincia di Chieti per i titoli e le motivazioni per cui è causa, respingere per l'effetto la domanda proposta dai ricorrenti con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio dovesse ravvisare una qualche responsabilità in capo alla Provincia di Chieti per i fatti oggetto del presente procedimento, condannare l'amministrazione provinciale al pagamento di un minimo importo, da quantificarsi anche in via equitativa, e comunque*

riconoscendo ai sensi dell'art. 1227 c.c. il concorso del fatto colposo dei ricorrenti, per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, con compensazione delle spese e competenze professionali del presente procedimento".

- Con memoria difensiva depositata il 30.9.2022, l'ing. Stampone e lo Studio Associato Monaco-Martini hanno osservato che:

- la Provincia di Chieti non avesse mai formulato alcuna contestazione in costanza di rapporto sui tempi di consegna del progetto, sulla qualità del lavoro svolto e sulla quantificazione dei compensi dovuti (complessive lire 1.057.837.088, oltre accessori);

- la Provincia di Chieti, nella propria nota prot. 79/CM del 26.10.1992 e indirizzata ad AgenSud, aveva dichiarato che l'ing. Stampone e l'arch. Martini avevano correttamente adempiuto all'incarico loro conferito, nonché di essere ancora debitrice nei confronti dei professionisti per lire 623.952.791, oltre accessori;

- il dies a quo per il calcolo degli interessi legali dovuti (ragguagliati al tasso ufficiale di sconto, ai sensi dell'art. 9 comma 4 l. 143/1949) deve essere individuato nel 3.4.1990, data in cui la Provincia di Chieti ha adottato la delibera di approvazione degli elaborati progettuali predisposti dai professionisti;

- sull'importo oggetto della domanda di arbitrato (saldo compensi maggiorato degli interessi legali, per complessivi euro 736.508,34) devono inoltre computarsi gli interessi moratori dal 9.2.2018, data di notifica dell'atto di nomina di arbitro alla Provincia di Chieti, in forza del disposto di cui all'art. 1284 commi 4 e 5 cod.civ.

- L'ing. Stampone e lo Studio Associato Monaco-Martini hanno quindi formulato le seguenti conclusioni: *"-accertare e dichiarare che la Provincia di Chieti, in persona del proprio Presidente p.t., è inadempiente alle obbligazioni di pagamento assunte con la convenzione del 20.06.1989 nei confronti dell'ing. Gabriele Stampone e dell'arch. Alessandro Martini per l'incarico di progettazione a questi ultimi conferito giusta deliberazione n. 553 del 10.04.1989;*

-per l'effetto, condannare la Provincia di Chieti, in persona del proprio Presidente p.t., a corrispondere agli istanti l'importo di euro 1.009.964,78, oltre I.V.A. e Cassa professionale o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta all'esito del presente procedimento;

-con vittoria di spese e competenze di giudizio".

- Con memoria di replica del 28.10.2022, la Provincia di Chieti, nel ribadire le difese già svolte, ha contestato che la nota prot. 79/CM del 26.10.1992 potesse configurare riconoscimento di debito, in quanto mero espletamento di attività di coordinamento tra i professionisti ed AgenSud. Ha

inoltre rilevato che i professionisti hanno prodotto due diverse parcelle, delle quali solo la prima vidimata, e che in ogni caso la vidimazione dell'Ordine professionale non costituisce prova dell'effettivo espletamento delle attività indicate in parcella. Per entrambe le parcelle, inoltre, ha contestato la quantificazione dei compensi, siccome riferiti anche ad elaborati progettuali non rinvenuti dall'ing. Zulli tra la documentazione in possesso della Provincia di Chieti. Ha così insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria del 29.9.2022.

Con memoria di replica del 28.10.2022, l'ing. Stampone e lo Studio Associato Monaco-Martini, nel ribadire le difese già svolte, hanno contestato che il diritto alla percezione dei compensi professionali per l'attività svolta fosse condizionato al versamento da parte di AgenSud dell'importo di lire 1.500.000.000 in favore della Provincia di Chieti, in quanto, come ammesso dalla Provincia nella nota prot. 69/CM del 7.6.1990, il pagamento degli onorari dei professionisti era subordinato alla sola formale approvazione del progetto e non anche al versamento del finanziamento da parte di AgenSud; in subordine, hanno comunque rilevato che, quand'anche il pagamento ai professionisti fosse condizionato all'erogazione del finanziamento da parte di AgenSud, il mancato avveramento della condizione sarebbe unicamente imputabile alla Provincia, con la conseguenza che la condizione dovrebbe considerarsi

comunque avverata ai sensi e per gli effetti degli artt. 1358 e 1359 cod.civ; hanno rilevato che la Provincia all'epoca dei fatti aveva approvato il progetto senza contestare alcuna mancanza negli elaborati progettuali, e che con propria nota 72/CM del 26.10.1992 avesse attestato che il progetto aveva ottenuto tutti i visti ed autorizzazioni di legge per la sua eventuale appaltabilità: tutte circostanze incompatibili con le mancanze denunciate dall'ing. Zulli; hanno contestato la dedotta consulenza tecnica, siccome ritenuta esplorativa, e comunque inammissibile laddove vertente su circostanze estranee al *thema decidendum*.

- Su accordo delle parti, l'udienza fissata per il 24.11.2022 è stata rinviata al 6.12.2022, ore 16:30.

- A quest'ultima udienza, svolta mediante piattaforma digitale Microsoft Teams, erano presenti gli avv.ti Germano Belli e Giovanni Loquenzi, insieme all'ing. Gabriele Stampone e all'arch. Edoardo Monaco (in qualità di legale rappresentante *pro tempore* dello Studio Associato Architetto Edoardo Monaco e Architetto Alessandro Martini), e l'avv. Massimo Tosti Guerra, insieme all'ing. Giancarlo Moca (in qualità di rappresentante della Provincia di Chieti, giusta delega datata 6.12.2022 a firma del Presidente della Provincia di Chieti). Esperito il tentativo di conciliazione tra le parti con esito negativo, il Collegio, all'esito di discussione sulle rispettive istanze istruttorie, si è riservato ogni determinazione.

- Con successivo provvedimento assunto fuori udienza il 10.1.2023, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Collegio arbitrale ha rigettato la richiesta istruttoria di consulenza tecnica d'ufficio formulata dalla Provincia di Chieti, ritenendola irrilevante ai fini del decidere, e ha così trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termine perentorio entro e non oltre il giorno 10 febbraio 2023 per il deposito di una "memoria conclusionale" e un ulteriore termine perentorio entro e non oltre il giorno 20 febbraio 2023 per il deposito di una "memoria di replica".

- Nel rispetto dei termini così assegnati, le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica, ciascuna ribadendo le difese già svolte in atti e contestando le avverse difese e conclusioni.

§.§.§

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata, e merita accoglimento nei termini e con le precisazioni che seguono.

I. Questioni preliminari

Quanto alla pretesa sostanziale azionata, ossia il diritto alla percezione dei compensi professionali per l'attività svolta, gli attori hanno dato prova del contenuto e degli elementi costitutivi della pretesa azionata, salvo quanto in appresso meglio specificato.

Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa della Provincia di Chieti, la quale, seppur in via subordinata, ha osservato che laddove delle somme siano dovute in favore degli attori a titolo di compensi professionali, tale obbligazione graverebbe unicamente sul Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei lavori pubblici), quale successore per effetto di legge della soppressa Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno, e ciò in ragione del rapporto di collegamento negoziale e/o presupposizione intercorrente tra la convenzione del 22.3.1989, stipulata tra Provincia di Chieti e AgenSud, e quella del 20.6.1989, stipulata con i professionisti dalla Provincia di Chieti proprio in esecuzione della prima.

È emerso dall'istruttoria procedimentale che la Provincia di Chieti, con convenzione del 20.6.1989, aveva conferito ai professionisti, Ing. Gabriele Stampone e Arch. Alessandro Martini, l'incarico per la progettazione di un Istituto di tecnologia biomedica applicata all'attività sportiva; tale conferimento di incarico, seppur configurasse adempimento degli impegni assunti nei confronti dell'AgenSud da parte della Provincia di Chieti, era stato stipulato dall'Ente locale in nome proprio, senza alcuna spendita ai sensi dell'art. 1388 cod.civ. del nome dell'AgenSud, la quale era così rimasta soggetto terzo rispetto alla convenzione

stipulata con i professionisti.

Dal contenuto delle due convenzioni sopra richiamate emerge chiaramente che, pur se sussiste un collegamento tra le stesse, i rapporti contrattuali hanno comunque natura autonoma e, quindi, deve escludersi in radice che AgenSud, nella ridetta convenzione del 22.3.1989 stipulata con la Provincia di Chieti, avesse conferito - o anche solo inteso conferire - a quest'ultima mandato con rappresentanza per la stipula in suo nome e nel suo interesse di una convenzione di conferimento di incarico per la progettazione della struttura nei confronti dei professionisti individuati.

La convenzione stipulata tra Provincia di Chieti e professionisti il 20.6.1989 è dunque chiara e inequivocabile nel costituire un rapporto contrattuale diretto tra le sole parti contraenti, a nulla rilevando, in punto di legittimazione passiva, che la condotta tenuta dalla Provincia di Chieti in quella sede abbia anche configurato adempimento agli impegni contrattualmente assunti dall'Ente locale medesimo nei confronti dell'AgenSud.

II. Sull'an della pretesa

Sempre all'esito dell'istruttoria procedimentale, è emerso che a tale conferimento di incarico era poi seguita l'effettiva esecuzione della prestazione pattuita, con conseguente maturazione in capo ai professionisti incaricati del diritto a percepire i relativi compensi.

In particolare, risulta dagli atti del procedimento che con propria deliberazione di Giunta Provinciale nr. 528/1990, la Provincia di Chieti aveva approvato gli elaborati progettuali predisposti dai professionisti e consegnati all'Amministrazione Provinciale, dando atto che gli stessi avessero adempiuto all'incarico affidatogli.

Tale ricostruzione trova poi ulteriore e decisiva conferma nella nota del 23.3.1990, con la quale AgenSud aveva a propria volta dato atto che "il progetto presentato il 9.5.1989 quanto ad elaborati risulta completo".

Sul punto, non possono invece trovare accoglimento le tesi provinciali che, a distanza di oltre trent'anni dall'esecuzione della prestazione, vorrebbero contestare la completezza e la correttezza tecnica della stessa sulla base di mere allegazioni di parte, prive di alcun riscontro oggettivo e in ogni caso inconferenti ai fini del *thema decidendum*.

In particolare, a nulla rileva quanto dedotto dalla difesa provinciale in ordine al mancato rinvenimento di alcuni fondamentali elaborati progettuali negli archivi dell'Ente, e ciò in quanto non viene espressamente contestato, né tantomeno offerta alcuna prova contraria sul punto, che tali elaborati nella loro integrità e completezza fossero stati consegnati alla Provincia dai professionisti nel 1989, essendosi limitata l'Amministrazione Provinciale ad allegare solo che attualmente

non sia possibile rinvenirli nell'archivio provinciale.

La circostanza, che ai fini della decisione appare quantomeno neutra laddove si consideri che la Provincia non ha dato prova, neppure presuntiva, di una corretta gestione e tenuta degli archivi dell'Ente, è in ogni caso superata dallo stesso contegno preprocessuale e processuale della convenuta, così come comprovato proprio dalle produzioni documentali sopra richiamate.

In particolare, la ricostruzione così operata trova ulteriore avallo e conferma nella nota del 26.10.1992, indirizzata dalla Provincia di Chieti ad AgenSud, con la quale l'Ente locale aveva dato atto dell'avvenuta consegna del "progetto completo", ulteriormente specificando che lo stesso avesse ottenuto tutti i visti ed autorizzazioni di legge per la sua eventuale appaltabilità, e concludendo persino con una "certificazione" di debenza di un saldo per compensi professionali in favore dei professionisti per complessive lire 764.862.877.

L'esatto e tempestivo adempimento della prestazione professionale dovuta dai professionisti è inoltre ulteriormente confermato dall'erogazione del primo acconto sui compensi dovuti, contrattualmente previsto solo dopo l'approvazione del progetto da parte degli organi competenti dell'Amministrazione (art. 7 lett. a) Convenzione del 20.6.1989).

Ove mai occorrer possa, la ricostruzione in fatto così operata trova ancora un aggiuntivo riscontro nel contegno processuale tenuto dalla Provincia di Chieti nel corso del giudizio incardinato nanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, nel quale l'Ente locale, pur svolgendo ampie e argomentate difese nel merito della pretesa, nulla aveva eccepito in ordine a un asserito e non meglio precisato e circostanziato parziale inadempimento a carico dei progettisti.

Per quanto concerne il dedotto ritardo nella redazione e trasmissione degli elaborati di progetto nella parte relativa alla piscina natatoria, che parte convenuta imputa ai professionisti, deve rilevarsi che esso, da un lato, non sembra sussistere nei termini di cui alla contestazione formulata dalla parte convenuta, e che lo stesso, in ogni caso, non risulta comunque ascrivibile ai professionisti. Deve infatti osservarsi sul punto che la stessa Amministrazione Provinciale, con la richiamata nota del 26.10.1992 inoltrata all'Ente finanziatore, aveva puntualizzato che si trattasse di mera integrazione del progetto mediante aggiunta di alcuni elaborati progettuali meramente esplicativi, precisando che: *"Tali particolari costruttivi esplicativi si sono potuti concretizzare solo successivamente in base alle ricerche sulle attrezzature ed apparecchiature scientifiche necessarie all'Università per la definizione della vasca natatoria"*.

Anche sotto tale profilo, dunque, la difesa provinciale non

coglie nel segno laddove oggi vorrebbe sostenere che fosse stata integralmente omessa la presentazione degli elaborati della piscina, e ciò senza offrire alcun principio di prova idoneo a superare le dichiarazioni di senso nettamente contrario rese dalla stessa Amministrazione Provinciale nell'esecuzione del proprio rapporto con AgenSud.

Le considerazioni che precedono confermano l'assoluta irrilevanza della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla Provincia di Chieti per accertare le attività compiute dai progettisti sulla base degli elaborati progettuali rinvenuti dall'Amministrazione Provinciale a distanza di oltre trent'anni, e a calcolare sulla sola base degli stessi e della restante documentazione prodotta dalla difesa dell'Ente gli eventuali compensi e spese complessive maturati dai professionisti, nonché per accertare e quantificare la responsabilità di questi ultimi per vizi, errori e ritardi nella consegna degli elaborati progettuali.

In particolare, la dichiarata strumentalità della richiesta istruttoria in parola rispetto alle difese provinciali sollevate con riferimento all'esatto e tempestivo adempimento da parte dei professionisti, non può che determinarne l'assoluta irrilevanza ai fini della decisione una volta stabilita l'infondatezza degli assunti difensivi posti a suo fondamento, senza che la difesa provinciale abbia anche solo meramente allegato ulteriori fatti principali estintivi o

modificativi della pretesa suscettibili di accertamento tecnico. Come recentemente ribadito dal Supremo Consesso, «*In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio.*» (Cass. Civ., SS.UU., n. 3086 del 1.2.2022)

Deve infine essere parimenti disattesa la difesa provinciale tesa a sostenere che l'assenza di impegni contabili registrati determinerebbe l'impossibilità per la Provincia di Chieti di provvedere alla corresponsione del dovuto.

In particolare, l'Ente convenuto, invocando il disposto dell'art. 191 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti locali) e rammentando che l'attuale normativa economico finanziaria degli enti locali si basa sul principio della programmazione e della competenza finanziaria secondo la quale ogni spesa deve essere programmata negli appositi documenti contabili per garantirne la copertura, ha dedotto che in ogni caso non avrebbe potuto e non potrebbe sostenere la spesa relativa al pagamento dei richiesti compensi visto che non sussiste alcun

impegno contabile in merito registrato in bilancio.

Tale tesi non può essere condivisa e confligge con l'esercizio di un potere rigorosamente vincolato che impone di valutare i debiti fuori bilancio quando derivano dal riconoscimento giudiziale di una pretesa azionata contro un Ente locale in forza di quanto disposto dell'art. 194, commi 1 e 2 del citato Testo Unico, secondo il quale "1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive ... omissis ... 2. Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori".

III. Sul *quantum* della pretesa: compensi professionali

In ordine alla quantificazione del credito azionato, la difesa Provinciale ha sollevato contestazione degli importi sull'assunto che i professionisti, nel corso del rapporto, avevano inviato una prima parcella, datata 13.4.1990 e vidimata dal locale Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, recante indicazione dell'importo complessivo di lire 988.033.388, oltre lire 9.880.000 per diritti di revisione; successivamente, in data non meglio precisata, i professionisti avevano trasmesso alla Provincia di Chieti un secondo documento, denominato "progetto esecutivo - conteggi

parcellari", non vidimato dal locale Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti e recante indicazione dell'importo complessivo di lire 1.057.837.088, calcolato secondo i criteri di cui all'art. 6 della Convenzione stipulata il 20.6.1989.

Quanto sopra è stato ritualmente e tempestivamente allegato dagli attori e mai specificatamente contestato dall'Amministrazione convenuta, e trova ulteriore e decisivo riscontro nella ridetta nota prot. 72/CM del 26.10.1992, con la quale la Provincia di Chieti aveva certificato che fosse dovuto a saldo proprio l'importo di cui alla seconda parcella, decurtati gli acconti a quel momento già corrisposti.

È errata la tesi, prospettata da parte attrice, secondo cui tale nota configurerebbe un vero e proprio atto di ricognizione del debito, e ciò perché, come correttamente osservato dalla difesa provinciale, trattasi di comunicazione indirizzata a un soggetto terzo - nella specie AgenSud - e non rimesso direttamente ai professionisti. Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, *«Il riconoscimento e la ricognizione di debito, che ai sensi dell'art. 1988 c.c. costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Pertanto, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente*

dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni e vi sia lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, da ciò conseguendo la sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti. Ne deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore.»

(Cass. Civ., Sez. III, n. 2104 del 14.2.2012).

Pur non configurando atto di ricognizione del debito, è però indubbio che tale nota provi in modo incontrovertibile non soltanto la ricezione del conteggio parcellare da parte della Provincia di Chieti, ma anche e soprattutto l'adesione dell'Amministrazione Provinciale alla quantificazione dei compensi così operata in ossequio ai criteri di cui all'art. 6 della Convenzione.

Consegue pertanto che il credito azionato dagli odierni attori debba essere quantificato nella misura di cui alla seconda parcella, decurtata degli acconti pacificamente già corrisposti e anche compiutamente documentati in atti, ma senza che a tale importo possa trovare applicazione alcuna maggiorazione relativa alla vidimazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, che agli atti del

presente procedimento non risulta mai essere stata apposta al secondo calcolo parcellare.

Sulla esigibilità del credito azionato, poi, non coglie nel segno la difesa provinciale quando eccepisce che il saldo dei compensi professionali sarebbe stato subordinato, *sub specie* di condizione sospensiva, a un evento che è poi divenuto impossibile, e ciò perché l'art. 7 della Convenzione del 20.6.1989, interpretato secondo i criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 cod.civ., e in particolare secondo la comune intenzione delle parti così come emergente sia dal tenore letterale del testo convenzionale, sia dal comportamento complessivo tenuto dalle parti anche posteriormente alla conclusione del contratto, deve leggersi come norma pattizia che disciplina il tempo dell'adempimento, senza subordinarne l'effettiva debenza ad un avvenimento futuro e incerto. La richiamata norma pattizia, dunque, regola il tempo dell'adempimento ancorando sotto il profilo cronologico l'esecuzione della prestazione contrattuale al verificarsi di un evento futuro; non introduce, per contro, alcuna condizione sospensiva, come invece sostenuto dalla Provincia di Chieti, non essendo emerso alcun elemento idoneo a dimostrare, anche solo in via induttiva o meramente presuntiva, una simile volontà delle parti.

Le risultanze istruttorie del presente procedimento sono tutte di senso contrario: risulta prima di tutto dirimente il testo

della Convenzione stipulata con i professionisti, in cui all'art. 7 si dà atto che "L'onorario ed il rimborso spese spettanti ai Professionisti, relativamente alla progettazione dell'opera verrà liquidato con le seguenti modalità". Tale previsione pattizia non introduce alcuna correlazione tra "evento futuro" (costituito, indifferentemente, dalla approvazione del progetto da parte della Provincia; approvazione del progetto e rimessa dei fondi da parte di AgenSud; verifica del progetto nel contraddittorio con i professionisti, secondo quanto previsto rispettivamente alle lettere a), b) e c) del richiamato art. 7 Conv. 22.6.1989) e "spettanza dei compensi", invece data pacificamente per presupposta, regolando unicamente il tempo dell'adempimento sotto il profilo della concreta liquidazione dei compensi medesimi.

A ciò aggiungasi, quale ulteriore riprova, che nella propria nota prot. 72/CM del 26.10.1992, indirizzata ad AgenSud, la stessa Provincia di Chieti conferma la correttezza di tale interpretazione del testo contrattuale laddove «certifica che si debbono erogare a saldo gli importi così di seguito individuati», senza nulla rappresentare in ordine ad un'asserita, e del tutto indimostrata, inefficacia di tale obbligazione siccome riferitamente sottoposta a condizione sospensiva.

Considerato quanto sopra, deve allora osservarsi che, per

costante giurisprudenza di legittimità, «La definitiva impossibilità del verificarsi dell'evento al quale le parti abbiano ricondotto il tempo della esecuzione della prestazione contrattuale comporta che il termine fissato per l'adempimento debba considerarsi già maturato» (Cass. Civ. Sez. II, n. 858 del 28.1.1997), restando in tale ipotesi esclusa l'invocabilità dei principi inerenti alla condizione od al termine, quali elementi accidentali del negozio incidenti sulla sua efficacia, e rimanendo invece applicabile la disciplina sul tempo dell'adempimento di cui agli artt. 1183 e ss. cod.civ. (in tal senso, *ex multis*, Cass. Civ., Sez. VI, n. 30955 del 29.11.2018), con la conseguenza che «il termine per l'adempimento medesimo deve ritenersi maturato sia con il verificarsi dell'evento, sia con la definitiva impossibilità del suo verificarsi» (negli esatti termini pronunciandosi su una pretesa di pagamento dei compensi professionali dovuti al progettista e subordinati all'approvazione del progetto da parte dell'Autorità competente, Cass. Civ., Sez. I, n. 4339 del 24.7.1985).

Deve dunque affermarsi che, in forza della Convenzione stipulata tra Provincia di Chieti e professionisti il 20.6.1989, le modalità di liquidazione dei compensi previste all'art. 7 cit. configurassero mera scansione temporale dell'adempimento, ancorando ciascun pagamento ad un corrispondente finanziamento da parte di AgenSud, e non una

condizione sospensiva degli obblighi pattiziamente assunti dall'Ente locale.

Non essendosi mai verificato l'evento (segnatamente: la rimessa dei fondi da parte di AgenSud, e ogni consequenziale adempimento) al quale erano cronologicamente correlate le corresponsioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 7 della Convenzione, il termine per tale adempimento deve ritenersi maturato con la definitiva impossibilità del suo verificarsi, che sulla base dei documenti prodotti agli atti del presente procedimento deve individuarsi nella data del 22.3.1990, in cui è inesorabilmente scaduto il termine annuale di cui alla Convenzione del 22.3.1989 stipulata tra la Provincia di Chieti ed AgenSud.

IV. Sul *quantum* della pretesa: interessi legali e di mora

Alla data del 22.3.1990, dunque, il credito per compensi professionali, maturato dai professionisti in forza della Convenzione stipulata con la Provincia di Chieti il 20.6.1989, era divenuto esigibile, con conseguente maturazione degli interessi giusta il disposto di cui agli artt. 1282 e ss. cod.civ.

In particolare, secondo quanto richiesto dalla parte attrice, per tutto il periodo dal 21.5.1990 (ossia dal sessantesimo giorno successivo alla data di maturazione del diritto di pagamento) al 9.2.2018 (data di proposizione della domanda di arbitrato) devono essere riconosciuti gli interessi legali,

ragguagliati al tasso ufficiale di sconto ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 4 della Legge 2 marzo 1949, n. 143 (Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'Architetto e dell'Ingegnere).

Per il successivo periodo dal 10.2.2018 fino alla data di pronuncia del presente lodo arbitrale, devono essere riconosciuti gli interessi legali ragguagliati al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, così come espressamente previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1284 cod.civ.

In ordine a tale pretesa, deve essere disattesa la contestazione sollevata dalla Provincia di Chieti, secondo cui gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 - la cui applicazione è stata richiesta in sede di attivazione della procedura arbitrale - non sarebbero dovuti ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del predetto decreto, che prevede la sua applicazione soltanto ai contratti conclusi dopo il 08.08.2002.

Sul punto, basti rammentare il disposto di cui all'art. 1284 cod.civ. che, ai commi 4 e 5 dispone: "4. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 5. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale."

Deve essere, infine, disattesa l'eccezione, pur ritualmente formulata nell'interesse della Provincia di Chieti, di concorso del fatto colposo del creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 cod.civ.

In ordine a tale questione, deve prima di tutto osservarsi che, quantomeno fino alla proposizione della domanda arbitrale, la pretesa di parte attrice si sostanzierebbe nell'applicazione dei soli interessi compensativi che, per loro natura, prescindono totalmente da eventuali profili risarcitori dell'eventuale danno subito in conseguenza della ritardata percezione dei compensi.

Gli interessi corrispettivi sono infatti dovuti sulla base della naturale fecondità del denaro, che dà sempre una utilità a chi se ne serve. In tal senso l'articolo 1282 c.c. dispone che, pur dove non vi sia mora e, quindi, ritardo colpevole nell'adempimento, i crediti liquidi ed esigibili producono di pieno diritto, ossia automaticamente e senza bisogno di domanda giudiziale o di costituzione in mora, interessi corrispettivi, i quali rappresentano l'equivalente del godimento della somma di denaro protratto dopo la scadenza del credito.

Non può inoltre non osservarsi che, per il tramite dell'invocato istituto, la Provincia di Chieti vorrebbe imputare al soggetto creditore il protrarsi nel tempo del proprio inadempimento, e ciò senza provare, e neppure

concretamente allegare, alcunché in ordine ai motivi per i quali si sarebbe concretizzata nel caso in esame un'ipotesi di mora del creditore, che deve pertanto essere esclusa in radice.

In relazione all'invocata applicazione del disposto dell'art. 1227 c.c., non è inoltre chiaro quale sarebbe il fatto colposo, ascrivibile ai professionisti, che avrebbero impedito alla convenuta di corrispondere i compensi per cui è procedimento in tempi più brevi e ragionevoli: non certamente l'azione giudiziaria promossa dinanzi ad Autorità giudiziaria incompetente, visto che proprio l'Amministrazione Provinciale si era costituita in quella sede contestando la stessa esistenza dell'obbligazione di pagamento che, oggi, viene invece accertata e dichiarata sussistente.

Consegue pertanto che debbano trovare applicazione i principi normativi in materia di obbligazioni, con conseguente imputabilità delle conseguenze del proprio inadempimento al solo debitore, che sarà pertanto tenuto a corrispondere, per l'intera durata dell'inadempimento, gli interessi maturati sul dovuto secondo quanto disposto dagli artt. 1277 e ss. cod.civ.

Le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, liquidate come da separata deliberazione della Camera Arbitrale, e quelle di registrazione del presente lodo, alla luce della soccombenza dell'Amministrazione Provinciale di Chieti, vanno poste a carico della convenuta. Parimenti a carico della parte

convenuta, e sempre nel rispetto del principio di soccombenza, vanno poste le spese di rappresentanza e difesa tecnica nel presente procedimento, che il Collegio, attesa la natura meramente documentale della controversia, ritiene di liquidare come in dispositivo e tenuto conto dei parametri, valori "minimi", di cui al D.M. 55/2014, così come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, come innanzi composto, a maggioranza dei propri componenti e con il voto dissenziente dell'Ing. Pasquini come da separato elaborato denominato "opinione dissenziente" che viene allegato al presente lodo e depositato contestualmente ad esso, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia insorta tra Ing. Gabriele Stampone, Studio Tecnico Associato Arch. Edoardo Monaco e Arch. Alessandro Martini e Provincia di Chieti, così decide:

- accerta e dichiara l'inadempimento dell'Amministrazione Provinciale di Chieti rispetto alle obbligazioni di pagamento assunte con la convenzione del 20.06.1989 nei confronti dell'ing. Gabriele Stampone e dell'arch. Alessandro Martini per l'incarico di progettazione a questi ultimi conferito giusta deliberazione n. 553 del 10.4.1989;

- conseguentemente, condanna l'Amministrazione Provinciale di Chieti, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'Ing. Gabriele Stampone e dello

"Studio Tecnico Associato Arch. Edoardo Monaco e Arch.

Alessandro Martini", quest'ultimo nella qualità di cessionario

dell'arch. Alessandro Martini, del complessivo importo di €

689.561,47, di cui € 322.946,25 a titolo di compensi

professionali ed € 366.615,22 a titolo di interessi secondo

quanto previsto dalla legge professionale, cui sommano gli

interessi moratori ex art. 1284 cod.civ. maturati dalla

notifica della domanda di arbitrato fino alla data di

pronuncia del presente lodo, il tutto oltre accessori di legge

nella misura dovuta;

- condanna l'Amministrazione Provinciale di Chieti, in persona

del suo legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore

di ciascuno degli attori delle spese di rappresentanza e

difesa tecnica nel presente procedimento, che ai sensi del

D.M. 55/2014, così come da ultimo modificato dal D.M.

147/2022, liquida in € 14.374,00, oltre spese generali e

accessori di legge;

- condanna l'Amministrazione Provinciale di Chieti, in persona

del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese

di funzionamento dell'arbitrato (ivi compresi i compensi

spettanti agli arbitri) che, fermo il vincolo di solidarietà,

saranno liquidate con separata deliberazione dalla Camera

Arbitrale.

Così deciso il 10 marzo 2023 dagli arbitri riuniti in

conferenza personale da remoto mediante piattaforma google-

meet, a maggioranza e con voto dissenziente dell'Ing.

Pasquini, con lodo sottoscritto alle date indicate a margine di ciascuna firma.

L'imposta di bollo viene assolta mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate e conseguente rilascio di contrassegni in numero corrispondente ad una marca ogni quattro facciate, moltiplicato per il numero degli originali ex art. 209, comma 13 d.lgs. 50/2016.

Si indicano di seguito i codici numerici composti di quattordici cifre rilevabili dai contrassegni telematici rilasciati dall'intermediario; il presente lodo, in formato nativo digitale, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.anticorruzione.it

Codici contrassegni telematici:

01210824897978 01210824897967 01210824897956 01210824897945

01210824897934 01210824897923 01210824897912 01210824897901

01210824897898 01210824897887 01210824897876 01210824897865

01210824897854 01210824897843 01210824897832 01210824897821

01210824897810 01210824897809 01210824897796 01210824897785

01210824897774 01210824897763 01210824897752 01210824897741

01210824897730 01210824897729 01210824897718 01210824897706

01210824897694 01210824897683

Avv. Enrico Pintus (Arbitro con funzioni di Presidente)

Ing. Nicola Pasquini (Arbitro)

Avv. Antonella Bosco (Arbitro)